

N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.

N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso l'avv. Anna Filomena Bruno in Bari, alla via Beata Elia di San Clemente n. 20;

contro

Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bianca Massarelli e Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura dell'ente, alla pizza Umberto n.1; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

nei confronti di

[REDACTED];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del Regolamento di Ateneo "Richiesta di nulla osta al trasferimento da altra Università della Comunità Europea di altri studenti (comunitari e non comunitari) iscritti ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'iscrizione ad anni successivi al primo" per tutti i motivi in atti e nella parte in cui non consente l'ammissione del ricorrente;

-della graduatoria nella parte in cui non prevede l'ammissione dei ricorrenti al corso di laurea prescelto;

-del verbale della Commissione trasferimenti prot. n. [REDACTED] del 19.10.2012 in parte qua;

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari e il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

e per la condanna in forma specifica ex art.30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

inoltre con Motivi Aggiunti presentati dai sigg.ri [REDACTED]

[REDACTED]:

delle note, entrambe del 19 giugno 2013, prot. n. [REDACTED] rep. [REDACTED] e prot. n. [REDACTED] rep. [REDACTED], con le quali l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro,

in sede di riesame, ha confermato i provvedimenti impugnati affermando che “*la Commissione ritiene non ammissibili le istanze di trasferimento prodotte dagli studenti* [redacted];

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesca Carcano, per delega dell'avv. Michele Bonetti; Bianca Massarelli;

Rilevato che –in sede di riesame- le istanze di trasferimento presentate dai sigg.ri [redacted] sono state nuovamente rigettate dalla Commissione preposta ai trasferimenti sul presupposto che non abbiano superato, entro il 23 dicembre 2012, almeno due esami del primo anno di corso ritenuti equipollenti a quelli previsti nell'omologo corso di laurea in Italia, avendo ritenuto valido ai fini del trasferimento stesso soltanto l'esame di “*Biologia cellulare e molecolare*” e non anche quello di “*Biofisica e Fisica medica*”;

Ritenuto che l'equipollenza debba essere valutata anche con riferimento a quest'ultimo insegnamento, avendo gli interessati superato il relativo esame nel termine previsto dall'art.11 del regolamento didattico dell'Università di Bari e a

nulla rilevando le intervenute dimissioni della Commissione trasferimenti segnalate dalla difesa dell'Università stessa, essendo tale Commissione tenuta ad esercitare le proprie funzioni fino alla sostituzione dei suoi componenti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale ai fini del riesame delle determinazioni assunte in merito all'equipollenza dell'insegnamento di “*Biofisica e Fisica medica*”.
Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore

Francesco Cocomile, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)